



IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Quinta Civile

composto nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Roberto Peluso PRESIDENTE
Dr. Mario Ciccarelli GIUDICE rel.
Dr. Gabriele Montefusco GIUDICE

nel procedimento iscritto al n. R.G. 1636/2026

avente ad oggetto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza inibitoria dell'efficacia del titolo azionato, emessa nel procedimento n. R.G. 17672/2025 di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;

proposto da

OMISSIS OMISSIS (c.f. OMISSIS) e OMISSIS OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Corvino e Antonio Corvino;

-RECLAMANTE-

CONTRO

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS (p.i. e c.f. 14535321005) e per essa OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS (p.i. e c.f. 06837300968), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con l'avv. OMISSIS ;

-RECLAMATA-

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 febbraio 2026;

premesso che

Con atto di precetto del 23 luglio 2025 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS (di seguito, Siena), sulla premessa di essersi resa cessionaria di OMISSIS S.p.a., ha intimato ai sig.ri OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS il pagamento dell'importo di € 26.465,99 sulla scorta del contratto di mutuo del 24.06.2002 a rogito del Notaio OMISSIS rep. 82378 racc. 25014 stipulato con OMISSIS per l'importo di € 46.500,00.

Con citazione ex art. 615 c.p.c. gli intimati hanno opposto l'atto di precetto.

Hanno premesso in fatto di essersi resi morosi nel pagamento di talune rate d'ammortamento, di essere stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine e poi gravati da pignoramento immobiliare fondante la procedura esecutiva n. R.G.E. 284/2011 del Tribunale di Napoli ad istanza di OMISSIS , conclusasi con la vendita all'asta del bene ipotecato e l'incasso di € 41.638,21 in favore della creditrice pignorante.

In diritto, hanno contestato l'intimazione di pagamento per i seguenti profili di censura: 1) il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito dell'intimante Siena, il difetto di inclusione del credito controverso nell'allegato negozio traslativo in blocco; 2) il difetto di procura ex artt. 106 e 114 T.U.B. in capo alle mandatarie OMISSIS e OMISSIS ; 3) l'inidoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo valido a fondare l'azione esecutiva; 4) l'usura originaria; 5) la vessatorietà della clausola afferente agli interessi di mora. Sulla scorta di tale prospettazione hanno chiesto preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale sotteso al precetto.

Accordata *inaudita altera parte* l'inibitoria e fissata l'udienza nel contraddittorio delle parti si è costituita l'intimante Siena chiedendo il rigetto della domanda e la revoca della cautela concessa in via del tutto anticipata.

La parte opposta ha richiamato la giurisprudenza di merito e di legittimità prevalente, oltre alla folta documentazione depositata a supporto della comparsa di costituzione, per contrastare i motivi di opposizione formulati dalla controparte.

L'ordinanza qui reclamata ha denegato la sospensione dell'efficacia del titolo.

Secondo la ricostruzione operata dal primo giudice, la legittimazione e la titolarità del credito in capo all'intimante, l'inclusione del diritto nella cessione pubblicizzata in G.U., al pari della validità della procura attribuita alle mandatarie e della valenza a titolo esecutivo del contratto azionato, parrebbero trovare riscontro nella documentazione in atti ed avallo nei consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia; l'addotta usura originaria sembrerebbe smentita dai criteri di calcolo utilizzati dall'opponente, mentre la vessatorietà della clausola afferente agli interessi di mora non determinerebbe conseguenze di sorta purché nei limiti della soglia rilevante ai fini dell'usura. Tuttavia, in ragione della specificità delle contestazioni della parte opponente, con l'ordinanza reclamata è stata ammessa *ctu contabile* al fine di determinare l'effettivo dovuto, con nomina del consulente ed affidamento di articolato incarico.

Con lo strumento di reazione ora in rilievo, la parte reclamante contesta la decisione ed insiste per l'accoglimento della cautela inibitoria.

Assume che la decisione non ha fatto corretta applicazione dei più consolidati principi nomofilattici espressi dalla giurisprudenza di legittimità, né preso posizione su tutti i

profili di censura articolati, avendo motivato il rigetto della cautela in base a documentazione irrilevante o in virtù dell'esercizio di poteri *ex officio* volti a supplire le lacune probatorie della controparte.

Ancora, insiste nel ritenere come l'obbligo restitutorio non sia stato attestato con atto pubblico e sia comunque subordinato all'avverarsi di talune condizioni, il cui ricorrere non è attestato con le forme dovute; evidenzia che l'ordinanza impugnata non si confronta con l'eccezione afferente all'inesigibilità -quantomeno- degli interessi di mora (che costituiscono la quasi totalità della pretesa) i quali, quandanche si volesse aderire alla prospettazione per cui l'obbligo di restituzione del capitale è sorto già nel momento della concessione in pegno della somma, non sarebbero esigibili fin quando la somma non è effettivamente svincolata, e di tale svincolo non vi sarebbe attestazione in forma notarile.

Infine, rileva l'ambiguità del provvedimento per aver da un lato rigettato i motivi di opposizione relativi alle condizioni economiche applicate, dall'altro ammesso la ctu contabile in virtù della specificità delle contestazioni formulate. Osserva in proposito e prospetta analiticamente come l'accoglimento di quelle censure determinerebbe l'esistenza di un credito per essi opposenti o, al più, l'esistenza di una pretesa creditoria in favore della controparte di ammontare assolutamente esiguo rispetto a quello intimato.

Con memoria difensiva si è costituita Siena NPL S.r.l. invocando il rigetto integrale del reclamo e la conferma dell'ordinanza gravata.

La reclamata sostiene la correttezza logica e giuridica del provvedimento gravato e la appropriata applicazione dei principi risolutori delle questioni articolate. Inoltre, evidenzia che il rigetto della cautela si imporrebbe già solo per il difetto di allegazione e di prova del presupposto del *periculum*.

OSSERVA

La domanda di sospensione dell'efficacia del titolo merita accoglimento.

Giova premettere che al Tribunale spettano, in questa sede, i medesimi poteri di cognizione della fase in cui è stato emesso il provvedimento reclamato. Pertanto, nel caso di specie, la cognizione non può che essere sommaria ed allo stato degli atti, rimettendo al giudizio di merito ed alla cognizione piena dello stesso l'approfondimento - anche istruttorio - delle ragioni di diritto dell'opposizione.

La sommarietà dell'accertamento induce a prediligere l'adozione della cautela invocata dalla reclamante proprio in ragione dell'attività istruttoria in corso nel giudizio di merito e dell'avvertita esigenza di verificare l'esistenza della pretesa e la sua esatta quantificazione.

Invero, ordinanza reclamata, pur escludendo la ricorrenza del *fumus* dei motivi di opposizione con dovizia di argomentazioni, ha ben messo in luce che la specificità delle

contestazioni mosse dagli opposenti circa le condizioni economiche applicate al rapporto merita un esame istruttorio volto a verificare la legittimità dei tassi convenuti e di quelli effettivamente applicati, di conseguenza la portata del diritto azionato.

Il Tribunale condivide le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione di istruire la domanda dal punto di vista tecnico; ritiene, però, siffatte ragioni idonee a pervenire a decisione difforme da quella adottata dall'ordinanza reclamata in punto di cautela.

Effettivamente gli opposenti hanno fornito molteplici argomentazioni volte a contestare l'esistenza della pretesa e, comunque, l'ammontare del dovuto.

Nella specie la contestazione formulata appare ancora più pertinente in considerazione del parziale soddisfo della pretesa discendente dal titolo a seguito dell'istaurazione di precedente espropriazione sull'immobile oggetto della garanzia fondiaria e della fruttuosa aggiudicazione del cespite staggito.

La circostanza appare imporre a maggior ragione la verifica dell'effettivo dovuto a tacitazione dell'eventuale pretesa residua.

Al contempo, l'indagine tecnica appare favorita anche dall'ambigua formulazione dell'intimazione opposta, ove all'indicazione del dovuto per € 26.465,99 l'intimante ha fornito poi una specificazione dell'importo affatto corrispondente al precettato perché pari a soli € 4.217,00.

Benché nel corso del giudizio di opposizione l'intimante abbia relegato l'incongruenza contenuta in precetto a mero errore ed abbia depositato conteggio analitico del dovuto, risulta di tutta evidenza come l'importo imputato dalla parte ad interessi moratori costituisca una parte assolutamente rilevante della pretesa azionata e conseguentemente le contestazioni minino la certezza del credito per la parte più ingente, di modo che l'eventuale accoglimento delle censure finirebbe verosimilmente per azzerare il dovuto in considerazione degli importi già incassati dall'azione esecutiva avviata.

Del resto, la peculiarità dell'accertamento che si impone ai fini della risoluzione della controversia emerge dallo stesso quesito conferito dal giudice del merito al C.T.U., particolarmente articolato e strutturato sia al fine di verificare la fondatezza delle censure veicolate con l'opposizione, sia per riscontrare la legittimità delle condizioni applicate al rapporto di finanziamento secondo il più consolidato orientamento giurisprudenziale pure espressamente richiamato nel conferimento dell'incarico.

La condivisibile scelta operata dal primo giudice di istruire la controversia, a parere del Tribunale, assorbe ogni ulteriore indagine circa la ricorrenza del *fumus* dei profili di censura poiché la determinazione finisce per presupporre, almeno in via prognostica, la

pertinenza di uno o più motivi di opposizione e la necessità di vagliarne tecnicamente la bontà.

Le ragioni che precedono determinano l'accoglimento dell'istanza inibitoria dell'efficacia del titolo e la riforma *in parte qua* dell'ordinanza reclamata.

Le spese della fase processuale, attesa la natura del procedimento, saranno regolamentate in sede di decisione estesa al merito della domanda.

P.Q.M.

letto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.,

il Tribunale così provvede:

1. accoglie il reclamo;
per l'effetto,
2. in riforma dell'ordinanza reclamata, sospende l'efficacia del titolo esecutivo azionato;
3. demanda il governo delle spese della fase al definitivo.

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 24 febbraio 2026.

Il Giudice relatore
(Dr. Mario Ciccarelli)

Il Presidente
(Dr. Roberto Peluso)